



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella procedura iscritta al n. 498-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

**Bisicchia Felicia**, nata a Catania (CT) il 24.10.1977, C.F. BSCFLC77R64C351R residente in Via Ragonese n. 24, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Sciacca del Foro di Catania, C.F. SCCMSM72C02C352U ed elettivamente domiciliata in Catania nel di lui studio alla via Dalmazia,

\*\*\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione “PRIMA DIFESA” nella persona del gestore avv. Massimo Antonio Porto, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni della debitrice;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 67.826,50 (a seguito delle integrazioni apportate con la prima relazione ex art. 70 CCI), al netto dei compensi in prededuzione di cui € 56.339,00 di titolarità della POP NPLS 2019 s.r.l., creditore ipotecario; rilevato che il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e da altri 6 componenti, fra cui il coniuge e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 2.250,00; al mantenimento della debitrice istante contribuisce il marito della stessa nonché altri due componenti del nucleo familiare, come si legge nella relazione redatta dall'OCC;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende giudiziarie del coniuge della Bisicchia che ha scontato 11 anni di pena detentiva; la Bisicchia ha dovuto sostenere di fatto da sola la famiglia (all'epoca con due figli minori) con un reddito esiguo e non stabile, per come risulta dalla documentazione in atti, venendo meno il contributo economico del marito che provvedeva al pagamento della rata di mutuo (di circa € 400), costituente il debito principale della ricorrente;

rilevato che la ricorrente risulta titolare- quanto al patrimonio mobiliare- della sola autovettura FIAT Panda (targata DC836TB), stimata dall'OCC in € 1.000,00;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che la ricorrente è titolare dei seguenti beni:

<u>Riepilogo Patrimonio Immobiliare</u>								
Natura	Categoria Catastale	% Diritti	Co-mune	Indirizzo	Foglio	Particella	Consistenza	Rendita
Immobile ad uso abitativo pervenuto per atto inter vivos	A/3	100%	Catania	Via Ragnese, 24	69	15585	5 vani	464,81

Immobile A/2 1/6 Cata- Via Pietro 69 1507 5,5 vani 624,91  
pervenuto pro nia Platania, 6  
quota per  
atto mortis  
causa

in ordine al valore del primo immobile, contestato dal creditore garantito di ipoteca, si dirà più avanti precisando fin da ora che allo stesso viene riconosciuto l'importo di € 22.781,05 (prezzo base di cui all'avviso di vendita nella procedura esecutiva n. 412/2018 pendente presso questo Tribunale); l'altro immobile, di titolarità della Bisicchia solo per 1/6, è stato stimato dall'OCC in € 11.610,00;

rilevato che, con decreto del 20/11/2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute osservazioni dall'Agenzia dell'entrate, dal Comune di Catania, Prefettura di Catania, Tribunale di Catania, dall'INPS e dall'INAIL per crediti inizialmente non dichiarati che sono stati successivamente inseriti nella proposta. A seguito della modifica e dell'inserimento di nuovi crediti, questo Giudice ha disposto una nuova comunicazione ai creditori;

rilevato che a seguito della nuova notifica, pervenivano osservazioni da parte del creditore ipotecario POP NPLS 2019 s.r.l. il quale contestava: a) l'esiguità dell'importo riconosciuto; b) l'errata valutazione in ordine al merito creditizio effettuata dall'OCC; c) la mancata valutazione della capacità patrimoniale del coniuge della Bisicchia;

rilevato che le osservazioni della POP NPLS 2019 s.r.l. sono inammissibili in quanto pervenute fuori termine; come osservato dal gestore, infatti, la creditrice ipotecaria nulla aveva osservato a fronte della prima notifica della proposta mentre la modifica della proposta stessa (cui ha fatto seguito la seconda notifica) non ha minimamente riguardato la posizione della detta creditrice né in ordine all'importo riconosciuto né in ordine ai tempi di pagamento; in ogni caso si rileva che l'importo riconosciuto alla POP è pari all'ultimo prezzo base d'asta fissato in seno all'esecuzione individuale per cui la falcidia applicata è pienamente conforme all'art. 67 CCI (*"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."*);

rilevato che, pertanto, le osservazioni in ordine alla convenienza vanno rigettate;

rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti indicate nel piano di ammortamento riportato nella relazione ex art. 70 CCI depositata il 19 febbraio 2025;

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;

rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI *“Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso”*;

ritenuto che l’OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

**P. Q. M.**

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) ad istanza di Bisicchia Felicia, nata a Catania (CT) il 24.10.1977, C.F. BSCFLC77R64C351R residente in Via Ragonese n. 24;

dispone che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall’OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell’OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell’art. 70 CCI (art. 70 comma 8, come da recente riformato: *“La sentenza che provvede sull’omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’articolo 51.”*).

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI).

Catania, 28/2/2025

Il Giudice

Laura Messina